



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 febbraio 2008 (18.02)
(OR. en)**

6379/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0251 (CNS)**

**AVIATION 40
COEST 35
NIS 23**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato del Consiglio
al: COREPER/Consiglio

n. doc. prec.: W. doc. 2008/9
n. prop. Com: 15704/07 AVIATION 212 COEST 321 NIS 228

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione
provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su
alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
- Adozione

1. Il progetto di accordo citato in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. Il summenzionato progetto di decisione del Consiglio è stato esaminato dal Gruppo "Trasporti aerei" e il testo, adeguato alla luce di tale esame, è stato messo a punto dal Servizio dei giuristi-linguisti.¹

¹ 5760/08 AVIATION 23 COEST 19 NIS 9.

3. A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe suggerire al Consiglio di:
- adottare tale progetto di decisione in modo da poter procedere alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo;
 - prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.
-

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda l'accordo con la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lasciano impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.
